



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII introdotto da MICHELE BRACONI (C.F.: BRCMHL79P27E388S) assistito dagli avvocati ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI, con l'ausilio dell'OCC, dott.ssa CRISTINA LUNAZZI;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 23/04/2024 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità e regolarità formale della proposta;

letta la relazione del 01/07/2024 del OCC dalla quale emerge che il decreto è stato comunicato a tutti i creditori e che nel termine assegnato alcuni di essi hanno fatto pervenire la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

dalla citata relazione in particolare emerge che è pervenuto il voto favorevole della società LE PONTINE S.R.L. per una percentuale di crediti ammessi al voto pari al 39,491% e sono giunti voti contrari da parte dei creditori ORGANA SPV S.R.L. e PURPLE SPV S.R.L. per una percentuale di crediti ammessi al voto complessivamente pari al 34,213%;

pertanto, l'OCC ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79 CCII all'esito della sommatoria dei voti favorevoli e di quelli derivati dal cd. "silenzio assenso" per una percentuale complessiva del credito ammesso al voto pari al 65,787%;

quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla procedura, la proposta prevede anche l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ai quali sono garantiti i seguenti pagamenti:

1. pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 8.112,07;

2. pagamento del creditore privilegiato ex art. 2752 c. 3 c.c. grado 18, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella percentuale del 19,19% del credito per euro 7.000,00 (classe 1 non votante);
3. pagamento del creditore privilegiato ex art. 2752 c. 3 c.c. grado 19, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella percentuale del 4,75% del credito per 2.500,00 (classe 1 non votante);
4. pagamento dei creditori privilegiati degradati a chirografari e dei creditori chirografari nella percentuale dello 0,20 % del loro credito (classe 2);

Il piano prevede che i pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni dalla data del provvedimento di omologazione;

la proposta prevede altresì la suddivisione in 3 classi di creditori di cui, la classe comprendente i creditori in prededuzione per euro 8.112,07 (non votanti), la classe 1 comprendente il creditore privilegiato ai sensi dell'art. 2752 c. 3 c.c. grado 18 e grado 19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (non votante) e la classe 2 unica classe votante e comprendente i creditori privilegiati incapienti degradati a chirografari e i creditori chirografari;

l'attivo concordatario è pari ad € 27.038,94, di cui euro 20.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di [REDACTED] ed euro 7.038,94 quale finanza propria ricavata dalla quota liquidabile di un piano di accantonamento pensionistico; in proposito l'esperto nominato ha evidenziato come la soluzione concordataria prospettata sia da ritenere maggiormente conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria che nella specie avrebbe ad oggetto la sola quota parte dei redditi futuri del ricorrente nel corso del triennio della procedura pari ad euro 14.958,94 al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e dall'importo reso disponibile dal ricorrente entro 90 giorni dalla data dell'omologazione, e dunque con riduzione dell'arco temporale di pagamento delle somme, pari complessivamente ad euro 27.038,94;

la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e l'OCC ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione;

inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (3 classi, di cui due non ammesse al voto), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.;

conclusivamente, atteso che nella specie sono da ritenersi rispettati i presupposti formali e sostanziali che giustificano l'omologa del concordato anche all'esito del voto favorevole dei creditori, debitamente informati e dunque posti in condizione di esprimere il proprio consenso e/o dissenso e che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati;

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da **MICHELE BRACONI** (C.F.: BRCMHL79P27E388S) nato [REDACTED] e residente [REDACTED]

CONFERMA la nomina della dott.ssa CRISTINA LUNAZZI affinché svolga le funzioni dell'OCC;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Dispone la comunicazione della presente al Pubblico Ministero in sede per le opportune valutazioni circa lo stato di insolvenza della società WT RE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02309990428).

Si comunichi.

Ancona, li 09/07/2024

Il Giudice

Dr.ssa Giuliana Filippello